

## REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI CONSULTORI<sup>1</sup>

1. Il Collegio dei consultori, di cui all'art. 78 dello Statuto della Curia diocesana, è regolato dal can. 502 del Codice di diritto canonico, è formato da 6 sacerdoti liberamente nominati dal Vescovo diocesano tra i membri del Consiglio presbiterale, è presieduto dal Vescovo stesso ed ha per segretario il Cancelliere vescovile. Ad esso partecipano regolarmente, senza diritto di voto, il Vicario generale e il Vicario episcopale per la pastorale, che possono assumerne la presidenza per mandato speciale e, quando le materie trattate lo richiedono, l'Economo diocesano, e il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto.
2. Il Collegio dei consultori rimane in carica per un quinquennio, e comunque fino alla costituzione del nuovo Collegio, e i suoi membri non decadono anche se nel frattempo non dovessero più far parte del Consiglio presbiterale.
3. *Sede plena*, il Collegio dei consultori viene convocato almeno quattro volte all'anno e ha i seguenti compiti, parallelamente al Consiglio diocesano per gli affari economici, con una prospettiva più pastorale, a giudizio del Vescovo diocesano:
  - a) vigilare in modo vincolante sugli atti di straordinaria amministrazione dei beni temporali della Diocesi, così come determinati dalla delibera 37 del 21 settembre 1990 della Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi del can. 1277, e sugli atti di alienazione o peggiorativi dei beni temporali della Diocesi e delle persone giuridiche canoniche pubbliche diocesane il cui valore è superiore ai 250.000,00 euro, ai sensi del can. 1292;
  - b) esprimere un parere sugli altri atti di amministrazione dei beni temporali della Diocesi *qui sunt maioris momenti*, cioè quelli il cui valore è tra i 250.000,00 e i 100.000,00 euro o che il Vescovo ritiene più importanti, ai sensi del can. 1277, e sugli atti di straordinaria amministrazione dei beni

---

<sup>1</sup> Regolamento obbligatorio promulgato dal Vescovo diocesano Piero Delbosco l'8 settembre 2023, ai sensi dell'art. 78 dello Statuto della Curia diocesana.

temporali delle persone giuridiche canoniche pubbliche diocesane il cui valore è tra i 250.000,00 e i 100.000,00 euro, secondo le norme diocesane.

4. *Sede plena*, il Collegio dei consultori può esercitare anche altre funzioni che gli vengono conferite dal Consiglio presbiterale o dal Vescovo, ma non in merito allo stato di singole persone fisiche, neanche in relazione a nomine, rimozioni e trasferimenti, salvo che per la nomina o la rimozione dell'Economo diocesano, ai sensi del can. 494.
5. *Sede plena*, con il consenso del Consiglio presbiterale, i membri del Collegio dei consultori che sono parroci costituiscono il gruppo stabile da cui il Vescovo diocesano sceglie due parroci con i quali discutere le cause di rimozione e trasferimento dei parroci ai sensi dei cann. 1742§1 e 1750.
6. *Sede vacante*, il Collegio dei consultori ha i seguenti compiti:
  - a) eleggere l'Amministratore diocesano, ai sensi del can. 421, se la Sede apostolica non ha provveduto diversamente, che regge la Diocesi fino alla presa di possesso del nuovo Vescovo;
  - b) cooperare con chi regge la Diocesi nell'esercizio della potestà esecutiva e consigliarlo sulle questioni più importanti della Diocesi, sostituendo sia il Consiglio episcopale che il Consiglio presbiterale, decaduti quando la sede è diventata vacante, ai sensi dei cann. 481 e 501§2, sempre nei limiti del can. 428§1 per cui *sede vacante nihil innovetur*.